

COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 262/24/2011

SVOLGIMENTO DEL LAVORO

All'udienza del 15.06.2011, assente parte ricorrente, presente il funzionario dell'Agenzia Entrate Direzione Regionale Lombardia, il relatore illustra i termini della controversia. La società TORNO GLOBAL CONTRACTING SPA ha impugnato la cartella di pagamento n. 068 2010 0474561861 000 inerente l'iscrizione a ruolo dell'importo complessivo di Euro 154.936,80 a titolo di sanzione IRES, scaturito dal controllo automatizzato ex art. 36 bis del Mod. Unico 2007 anno d'imposta 2006, per avere la Società contribuente effettuato il pagamento parziale della comunicazione di irregolarità n. 13815020012/0 escludendo il versamento della sanzione. Con la comunicazione di irregolarità veniva contestato alla società l'omesso versamento IRES per l'importo di Euro 516.457,00 per avere la stessa compensato il predetto importo senza che il credito risultasse dalla dichiarazione Unico 2007. La contestazione scaturiva dal controllo formale della dichiarazione in cui veniva riscontrata un'eccedenza di compensazione IRES per l'importo suindicato in assenza di un credito di pari importo. In sostanza non era stato compilato dalla società consolidata il quadro RK relativo alle cessioni dei crediti IRES nell'ambito del gruppo ed in particolare il rigo RK 12 relativo ai crediti ricevuti, conseguentemente la compensazione effettuata risultava eccedente e, pertanto veniva contestata dall'Ufficio. Tale contestazione veniva rilevata dall'Ufficio in quanto anche l'esame della dichiarazione mod. CNM 2007, presentato dalla stessa ricorrente, in qualità di consolidante del gruppo, non evidenziava nell'apposito quadro CN, al rigo CN 20 e nel quadro CK alcuna cessione del credito da consolidato nei confronti della stessa società quale appartenente al gruppo.

L'Ufficio, costituitosi in giudizio chiedeva la conferma della legittimità del proprio operato.

MOTIVI DEL RICORSO E CONTRODEDUZIONI

- La Commissione richiama tutto quanto argomentato, dedotto e prodotto dalle parti, esamina il motivo di ricorso avente ad oggetto l'iscrizione a ruolo di sanzione IRES e, valutando le doglianze della ricorrente, rileva in diritto che l'atto impugnato è da ritenersi legittimo, in quanto emesso nel rispetto della normativa di riferimento.

Infatti, l'obbligo di motivazione previsto dagli articoli 6 e 7 della Legge n. 212/2000 risulta essere stato assolto in quanto la cartella di pagamento contiene tutti gli elementi previsti dall'art. 12 del D.P.R. n. 602/1973 ed i commi 1 e 2, del D.M. n. 321 del 03.09.1999 ed inoltre le indicazioni contenute nella cartella di pagamento da qua hanno consentito al debitore di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa garantito dalla Carta Costituzionale, in ossequio a quanto previsto dagli articoli 6 e 7 della legge n. 212/2000.

La difesa di parte ricorrente contesta l'applicazione della sanzione, trattandosi nel caso di specie, di violazione solo formale che non ha inciso sul debito di imposta e non ha pregiudicato l'attività di controllo dell'ufficio. A conferma del proprio assunto la ricorrente richiama Part. 10 dello Statuto del Contribuente e l'art. 6, comma 5/bis, del D.Lgs. 472/1997 e sottolinea come anche la prassi dell'Amministrazione Finanziaria con la circ. n.77/E del 3/8/2001 si sia espressa in modo conforme al dettato normativo.

Ma entrando nel merito della questione, deve osservarsi che l'atto impugnato scaturisce dalla contestazione alla società ricorrente di una eccedenza di compensazione, con conseguente mancato pagamento dell'IRES, per aver la società omesso la compilazione del quadro RK rigo RK 12 sul Modello Unico 2007 e per avere la stessa società, in qualità di consolidante, omesso di compilare nella dichiarazione CNM 2007 il quadro CN, rigo CN 20 ed il quadro CK relativo alle cessioni delle eccedenze IRES nell'ambito del gruppo.

Appare chiaro, quindi, che la controversia, nel caso di specie, riguarda la cessione di credito nell'ambito del consolidato, anche se è di tutta evidenza che non è stato osservato il corretto adempimento degli obblighi di legge ai fini della validità della cessione del credito nell'ambito del consolidato.

La controversia in esame non riguarda, dunque, una semplice violazione formale bensì attiene alla efficacia della cessione del credito in presenza di irregolarità della procedura utilizzata dalla società consolidante per la comunicazione all'Amministrazione Finanziaria dell'avvenuta cessione del credito alla società consolidata. Non a caso l'art. 43/ter del DPR 602/1973, rubricato "Cessione delle eccedenze nell'ambito del gruppo", al comma 1 così dispone: "Le eccedenze dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi risultanti dalla dichiarazione dei redditi delle società o degli enti appartenenti ad un gruppo possono essere cedute, in tutto o in parte, ad una o più società o all'ente dello stesso gruppo, senza l'osservanza delle formalità di cui gli articoli 69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n.2443". Dalla lettura del predetto comma si rileva che nell'ambito della cessione delle eccedenze di gruppo ciò che rileva ai fini di un riscontro dell'avvenuta cessione è la risultanza che emerge dalla dichiarazione dei redditi delle società appartenenti allo stesso gruppo.

Tale indicazione, quindi, lungi dall'essere solo un adempimento formale, ha una valenza sostanziale in quanto la comunicazione della cessione del credito da indicare nella dichiarazione dei redditi di fatto sostituisce le formalità prescritte dagli artt. 69 e 70 del R.D. 2443/1923, che, come noto, regolamentano le cessioni dei crediti e la comunicazione degli stessi alla pubblica Amministrazione. E' di tutta evidenza che con la disposizione dell'art. 43/ter del DPR 602/73, introdotta per facilitare la cessione dei crediti fra i soggetti appartenenti allo stesso gruppo, la indicazione, nella dichiarazione dei redditi delle società del gruppo, dell'avvenuta cessione del credito non costituisce un mero adempimento formale ma assolve ad una funzione di comunicazione ufficiale all'ente preposto al controllo. A conferma di quanto sostenuto sovrviene il comma 2 del citato art. 43/ter DPR 602/73: "Nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria la cessione delle eccedenze è efficace a condizione che l'ente o società cedente indichi nella dichiarazione dei soggetti cessionari e gli importi ceduti a ciascuno di essi". E' di tutta evidenza che, secondo la disposizione normativa appena richiamata, affinché la cessione abbia efficacia, è necessario che siano indicati in dichiarazione gli estremi del cessionario, ne consegue che il mancato adempimento di tale obbligo di legge comporta la inefficacia dell'atto nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria. Ne consegue che la omessa compilazione degli appositi quadri nel modello CNM e Unico non può essere considerata una mera violazione formale come sostenuto dalla ricorrente, bensì si concretizza in una violazione sostanziale in quanto la mancata efficacia della cessione del credito comporta un omesso versamento di imposta da parte del cessionario.

Sul punto si richiama la circolare n. 35/2005 con la quale l'Amministrazione Finanziaria nel fornire chiarimenti in merito alla disciplina della cessione del credito ha evidenziato che il disposto di cui all'art. 43/ter del DPR 602/73 si applica anche al regime del consolidato in forza dell'art. 118,2 comma, del TUR ed ha, inoltre, ribadito, ai fini dell'efficacia della cessione del credito, la necessità di compilare gli appositi quadri della dichiarazione del CNM.

Per quanto detto appare chiaro che il ricorso è infondato e non può essere accolto in ragione della considerazione che l'errore commesso dalla contribuente lungi dall'essere una violazione solo formale senza addebito d'imposta si concretizza in una violazione sostanziale di omesso versamento di imposta per inefficacia della compensazione effettuata.

Le spese di lite seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Commissione respinge il ricorso.

Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite liquidate in complessivi Euro 1500,00.